

STATUTO FONDANTE “ALTERNATIVA LIBERA”

Articolo 1.

(Costituzione e norme transitorie)

1. È costituita l'Associazione “Alternativa Libera” (d’ora in poi “Associazione”), libera Associazione, con durata illimitata e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, Articolo 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
2. L’Associazione ha sede legale in Via della Missione, 10 - 00186 Roma (RM).
3. Al fine di perseguire gli scopi indicati all’articolo 2 comma 1, lettera g), per i primi sei mesi successivi alla data di fondazione dell’Associazione, prorogabili di ulteriori 3 mesi nel caso non siano associati a quella data almeno 30 soci che rappresentino almeno $\frac{2}{3}$ delle regioni italiane, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, le disposizioni indicate all’articolo 4, escluso il comma 4, non si applicano ai soci costituenti di cui all’atto di costituzione sottoscritto in data 26 Marzo 2015.
4. I soci costituenti, di cui al precedente comma, hanno l’obbligo di indire assemblea ai sensi dell’articolo 10, comma 5, verificatesi le condizioni indicate al comma 3, dopo il deposito del presente statuto, alla quale si presenteranno dimissionari delle rispettive cariche e mandati. Pertanto non troveranno applicazione tutte le norme del presente statuto non necessarie ai fini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g).

Articolo 2.

(Scopi del modello organizzativo)

1. Il modello organizzativo dell’Associazione persegue i seguenti scopi:
 - a) Garantire la massima libertà organizzativa a tutti i soci, cui viene chiesto unicamente di rispettare lo “statuto modello” qui definito;
 - b) Definire e mantenere aggiornato uno “statuto modello” del progetto politico “Alternativa Libera” i cui contenuti dovranno essere riportati negli statuti degli associati;
 - c) Gestire l’elenco degli associati che aderiscono allo “statuto modello” di “Alternativa Libera”;
 - d) Definire le regole di base per la risoluzione dei conflitti tra associati;
 - e) Gestire il simbolo, il nome, il sito web ed il patrimonio di “Alternativa Libera”;
 - f) Definire e rendere operative le regole ed i processi utili a supporto dell’attività del progetto politico “Alternativa Libera”.
 - g) Coordinare e promuovere il percorso costituente verso l’assemblea nazionale che dovrà definire l’insieme di statuti fondanti/nazionali, di regolamenti ed i programmi politici ed amministrativi.

2. L'Associazione costituisce la base del progetto politico "Alternativa Libera" e ne garantisce la coerenza ai principi modello definiti nello statuto e nell'atto costitutivo.
3. Il sito web dell'associazione è "alternativailibera.org".
4. L'uso del sito e le risorse utilizzate sono definite nello "Statuto modello".
5. L'Associazione si dota di un *Regolamento tecnico interno* che definisce le funzionalità minime disponibili sul sito web istituzionale.
6. "Alternativa Libera" assume il simbolo come da allegato al presente documento.
7. L'Associazione è garante dell'uso del Nome e del Simbolo, e prevede la possibilità di revocare ai soci l'uso del Simbolo, del Nome e del Sito Web Istituzionale, per come definito all'Articolo 8.

Articolo 3.

(Principi fondanti e finalità)

1. I principi e le finalità definite nel "Manifesto, Principi e valori fondanti" di "Alternativa Libera", allegato al presente statuto, costituiranno la base dello "statuto modello" che ogni associato dovrà adottare.

Articolo 4.

(Soci)

1. Sono soci dell'Associazione i soggetti giuridici di forma associativa previsti dall'Articolo 36 del codice civile, che adottano lo statuto modello e si conformano ai principi di "Alternativa Libera".
2. I Soci sono chiamati a indicare un responsabile che rappresenterà la propria associazione nell'Assemblea dell'Associazione. Il responsabile può essere modificato, anche temporaneamente, previa comunicazione al Comitato Esecutivo.
3. Il nome del progetto politico, identificato dall'Associazione, è "Alternativa Libera". Chiunque, avendo adottato lo "Statuto Modello" ed ottenuta la qualità di socio di "Alternativa Libera", sarà autorizzato all'uso del simbolo, del sito web e del nome, e sarà registrato nell'elenco degli iscritti, così come definito all'articolo 6.
4. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Comitato Esecutivo dovrà intervenire a norma dell'articolo 8.

Articolo 5.

(Statuto modello)

1. Lo "Statuto modello" si ispira ai principi della autodeterminazione delle associazioni. Quest'ultimo contiene obbligatoriamente:
 - a) La definizione esatta dei principi in conformità a quanto indicato all'Articolo 3 del presente statuto;

- b) La declinazione del nome dell'associazione, nel formato "Alternativa Libera" – Nome Associato" legato all'ambito territoriale amministrativo;
 - c) La definizione della "Democrazia partecipata" come strumento per le decisioni e l'azione politica del progetto "Alternativa Libera";
 - d) La definizione dei possibili rapporti con altri gruppi aderenti a "Alternativa Libera", per facilitare lo scambio di dati ed informazioni fra gli stessi;
 - e) La definizione di metodi per la risoluzione dei conflitti interni;
 - f) I requisiti di candidabilità ad elezioni politiche ed amministrative, come indicato dal "Regolamento per i requisiti di candidabilità", deliberato dall'associazione Alternativa Libera e recepito dal socio.
2. Per i medesimi motivi espressi al comma 1, primo periodo, lo "Statuto modello" non prevede:
- g) Modalità di finanziamento;
 - h) Utilizzo di piattaforme informatiche o strumenti informatici predefiniti

Articolo 6.

(Gestione dei soci e degli iscritti)

1. L'Associazione definisce, sotto forma di archivio informatico, l'elenco dei soci e dei relativi iscritti, che, ai sensi dell'Articolo 4, adottano lo "Statuto Modello".
2. Le modalità di iscrizione, di consultazione e di cancellazione sono previste dal "Regolamento per i soci e le iscrizioni" che deve essere approvato entro 15 giorni dalla costituzione dell'Associazione.
3. Ogni socio dovrà pubblicare sul sito <http://www.alternativalibera.org>, nel principio della trasparenza, lo statuto fondativo, basato sullo "Statuto Modello" ed i regolamenti approvati.
4. L'Associazione vigila sul rispetto delle indicazioni espresse al comma 1 e 3.

Articolo. 7.

(Principio di unicità dei gruppi)

1. L'Associazione non può accettare soci provenienti dal medesimo ambito territoriale amministrativo o geografico.
2. Gli ambiti territoriali amministrativi comunali possono essere ricompresi in ambiti amministrativi metropolitani o regionali, purché approvati dall'assemblea dei soci.
3. L'Associazione favorisce lo scambio di dati, informazioni e strutture tra gruppi territoriali e riconosce coordinamenti regionali degli stessi.

Articolo 8.
(Conflitti e garanzia del Simbolo)

1. I conflitti fra i soci che l'Associazione "Alternativa Libera" può trattare riguardano solamente la violazione dell'articolo 7, ovvero il principio di unicità dei gruppi.
2. Le procedure di garanzia del simbolo sono previste dal "Regolamento per la garanzia dell'uso del Nome, del Simbolo e del sito web".
3. Il Comitato Esecutivo, per palesi violazioni dello Statuto o dei Regolamenti, può assumere, dandone tempestiva informativa all'Assemblea, nei confronti dei soci i seguenti provvedimenti:
 - a) Richiamo orale;
 - b) Richiamo scritto;
 - c) Sospensione dall'Associazione;
4. L'Assemblea, per gravi e reiterate violazioni dello Statuto o dei Regolamenti, può valutare il provvedimento di esclusione dall'Associazione e quindi inibire il socio all'utilizzo del Simbolo, del Nome e del Sito Web.
5. Il mancato versamento della quota associativa comporta automaticamente la sospensione dell'associato e l'erogazione dei servizi previsti; se la pendenza non viene saldata a seguito di massimo tre solleciti, l'associato viene escluso dall'Associazione.
6. Contro le decisioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea, il socio, al quale è stata comminata la sanzione, può far ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dall'applicazione della sanzione.

Articolo 9.
(Organi dell'associazione)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Comitato Esecutivo;
 - d) Il Collegio dei probiviri;
 - e) Il Tesoriere;
2. Gli organi dell'Associazione non possono ricoprire cariche statutarie nelle associazioni socie.

Articolo 10.
(Assemblea)

1. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha

diritto ad un voto. Essa è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Comitato Esecutivo o da almeno un decimo degli associati.

2. La convocazione dell'assemblea ordinaria, straordinaria o costituente va fatta con avviso pubblico sul sito istituzionale dell'associazione almeno 15 giorni prima.
3. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente la totalità dei soci e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei soci, fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 6 e dall'articolo 22. La seconda convocazione è valida indipendentemente dal numero dei soci partecipanti e la deliberazione avviene a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 6 e dall'articolo 22.
4. L'assemblea straordinaria è sempre valida indipendentemente dal numero dei soci partecipanti e la deliberazione avviene a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 6 e dall'articolo 22.
5. L'assemblea costituente, al termine del percorso di coordinamento e promozione, indicato all'articolo 2, comma 1, lettera g), è convocata al termine delle disposizioni transitorie indicate all'articolo 1, comma 3. Per l'assemblea costituente valgono le disposizioni indicate ai commi 3, 4 e 6 e sono escluse le limitazioni di cui al successivo articolo 11.
6. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione del relativo verbale sul sito istituzionale entro 20 giorni.

Articolo 11. *(Compiti dell'assemblea)*

1. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) Elege il Presidente, il Comitato Esecutivo, il collegio dei Probiviri, ed il Tesoriere;
 - b) Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - c) Approva l'eventuale quota associativa annuale;
 - d) Delibera i regolamenti;
 - e) Delibera lo "Statuto Modello";
 - f) Delibera sull'esclusione dei soci all'uso del Simbolo, del Nome e del Sito Web.
2. L'assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto, dello "Statuto Modello", l'eventuale scioglimento dell'Associazione, e su tutto ciò che attiene la vita dell'Associazione.
3. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale ed un moderatore che dovrà gestire l'ordine dei lavori.

Articolo 12.
(Comitato Esecutivo)

1. Il Comitato Esecutivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti, oltre al Presidente ed il Tesoriere.
2. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei membri. I membri del Comitato Esecutivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 2 anni. Il Comitato Esecutivo, o anche un singolo componente, può essere revocato dall'Assemblea, su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo dei Soci, con la maggioranza qualificata dei $\frac{2}{3}$ dei soci.

Articolo 13.
(Compiti del Comitato Esecutivo)

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo dell'Associazione si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:
 - a) Il Presidente;
 - b) Da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
 - c) Richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei soci.
2. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a) Predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
 - b) Formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
 - c) Elaborare, d'intesa con il Tesoriere, il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
 - d) Elaborare, d'intesa con il Tesoriere, il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale in corso;
 - e) Stabilire, d'intesa con il Tesoriere, gli importi delle eventuali quote annuali dei soci;
 - f) Redigere, d'intesa con il segretario, il verbale delle riunioni da pubblicare sul sito istituzionale dell'Associazione;
 - g) Vigilare sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti.

Articolo 14.
(Presidente)

1. Il Presidente dura in carica due anni ed è legale rappresentante dell'Associazione. Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea, su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo dei Soci, con la maggioranza qualificata dei $\frac{2}{3}$ dei soci.

2. Il Presidente è eletto tra i soci.
3. Egli convoca e presiede il Comitato Esecutivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; d'intesa con in Tesoriere, sentito il parere vincolante, del Comitato Esecutivo, può aprire e chiudere conti correnti Paypal, bancari e postali e procede agli incassi ed ai pagamenti.
4. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Comitato Esecutivo e comunicazione all'Assemblea dei soci.

Articolo 15.

(Tesoriere)

1. Il Tesoriere dura in carica due anni, è eletto tra i soci ed ha la funzione di provvedere all'amministrazione economico/finanziaria dell'associazione.
2. Il Tesoriere, d'intesa col Comitato Esecutivo, illustra annualmente all'Assemblea attraverso lo strumento del bilancio preventivo, le sue considerazioni circa le esigenze economiche dell'Associazione e le sue proposte circa le modalità di destinazione delle risorse finanziarie. Nel corso dell'esercizio il Tesoriere può rettificare il bilancio preventivo in presenza di scostamenti derivanti da circostanze non prevedibili.
3. Al Tesoriere sono attribuite, inoltre, le seguenti funzioni:
 - a) Autorizza, per iscritto, le spese, l'alienazione di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio dell'Associazione in conformità alla destinazione indicata nel bilancio preventivo e informandone il Comitato Esecutivo;
 - b) Sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico dell'Associazione;
 - c) Provvede all'amministrazione dell'Associazione, per quanto non attribuito dallo Statuto alla competenza di altri Organi, attuando gli indirizzi dell'Assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi associativi;
 - d) Nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione ad esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
 - e) Delibera, d'intesa col Comitato Esecutivo, il rendiconto di esercizio annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) Aprire e chiudere conti correnti Paypal, bancari e postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti, in accordo con il Presidente;

- g) Verificare il versamento da parte degli associati delle quote annuali e predisporre eventuali solleciti;
4. È responsabile della conservazione, in originale, della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa o comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili per cinque anni dalla data nella quale il documento è stato formato o ricevuto.
 5. Il Tesoriere può essere revocato dall'Assemblea, su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo dei Soci, con votazione a maggioranza qualificata dei $\frac{2}{3}$ dei soci.

Articolo 16.
(Collegio dei probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea.
2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni.
3. Il Collegio dei Probiviri, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, valuta la fondatezza delle violazioni contestate e istruisce e/o archivia la pratica, ed in ogni caso motiva le sue decisioni in forma scritta. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione.
4. >I membri del collegio dei Probiviri non possono assumere altri incarichi all'interno delle rispettive Associazioni.

Articolo 17.
(Gratuità degli incarichi)

1. Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 18.
(Modalità d'elezione delle cariche)

1. Il Presidente, il Tesoriere, i 3 membri del Comitato Esecutivo ed il Collegio dei Probiviri sono eletti su proposta palese dei soci.
2. Per ogni carica verrà svolto un processo di elezione separato.
3. Ogni singolo socio è titolato ad esprimere un nome da lui ritenuto valido ad assumere rispettivamente l'incarico di Presidente e Tesoriere. Tali nomi verranno votati a scrutinio segreto e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, dove per voti validi si intendono le schede che riportano i nomi dei candidati con esclusione delle schede bianche e/o nulle. Qualora a tale scrutinio

nessuno ottenga il numero di voti necessario per l'elezione, si procederà ad una seconda votazione effettuata tra i primi due nominativi, per ogni carica, che nel primo scrutinio hanno ricevuto più voti. Risulterà eletto il nominativo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti presenti.

4. Ogni singolo socio è titolato ad esprimere un nome da lui ritenuto valido ad assumere l'incarico nel Comitato Esecutivo. Tali nomi verranno votati a scrutinio segreto e risulteranno eletti i primi 3 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
5. Ogni singolo socio è titolato ad esprimere un nome da lui ritenuto valido ad assumere l'incarico nel Collegio dei Probiviri. Tali nomi verranno votati a scrutinio segreto e risulteranno eletti i primi 3 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
6. In ogni caso a parità di numero di voti sarà preferito il candidato più anziano.

Articolo 19.
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) Beni, immobili e mobili;
 - b) Contributi ordinari;
2. I contributi ordinari degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall'assemblea su proposta del Comitato Esecutivo e da eventuali contributi straordinari sempre stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. L'eventuale quota di associazione annuale deve essere commisurata ai costi che sono sostenuti dall'associazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
3. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, non sono accettate dall'associazione.
4. L'Associazione non potrà in alcun caso richiedere finanziamenti o accendere prestiti.
5. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 20.
(Disposizioni finanziarie)

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
3. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
4. Entrambi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta di approvazione, nonché pubblicati sul sito istituzionale, per poter essere consultati da ogni associato.

Articolo 21.
(Modifiche allo Statuto)

1. Possono proporre modifiche al presente Statuto:
 - a) Il Comitato Esecutivo;
 - b) 1/10 dei soci ordinari;
2. Le proposte di modifica allo Statuto devono essere inserite dal Comitato Esecutivo all'ordine del giorno nella prima assemblea utile, da tenersi non oltre 30 giorni dalla richiesta.
3. Le modifiche allo Statuto sono approvate dall'Assemblea sempre a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei soci iscritti.

Articolo 22.
(Scioglimento dell'associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
2. La destinazione del patrimonio deve essere decisa nella deliberazione di scioglimento.
3. La mancata approvazione dei regolamenti interni, come da allegato, entro 45 giorni dalla costituzione dell'Associazione è causa di scioglimento.

Articolo 23.
(Altre disposizioni)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.